



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“CITTÀCULTURE – UNA PRATICA DI CAMBIAMENTO ATTRAVERSO LA CULTURA”**

TRA

- **Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità “Università”) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell’Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, rappresentata dal Rettore prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del _____,
- **Comune di Ancona** (di seguito, per brevità “Comune”), C.F.00351040423, con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123, PEC comune.ancona@emarche.it, rappresentato dal Sindaco Valeria Mancinelli, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del _____,
- **Associazione Fondo Mole Vanvitelliana** (di seguito, per brevità “Associazione”), C.F. 01535570426, con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123, PEC _____, rappresentata dal Presidente Paolo Marasca, autorizzato alla stipula del presente atto con atto del _____

di seguito anche definite singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- l’Università di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l’elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese;
- l’Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio, attraverso la condivisione della conoscenza, in un dialogo costante e proficuo con le istituzioni cittadine e le realtà culturali e sociali del Paese;
- in questa ottica, l’Università ha avviato, presso il Polo di Santa Marta, una serie di progetti artistici e culturali che hanno reso tale sede un importante spazio di incontro tra città e mondo universitario;
- Il Comune di Ancona promuove la cultura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio; luogo espressione di tale connubio è la Mole Vanvitelliana, che oggi ospita esposizioni, festival e progetti socio-culturali;
- Il Comune ha affidato all’Associazione Fondo Mole Vanvitelliana, una funzione di coordinamento delle attività culturali organizzate presso il complesso settecentesco denominato “Mole Vanvitelliana”;
- Le Parti ritengono che il collegamento tra le due città e, in particolare, l’incontro tra il polo di Santa Marta di Verona, quale centro di studio e ricerca, e la Mole Vanvitelliana di Ancona, quale centro di azione artistica e culturale, rappresenti un importante momento per



concepire nuove strategie di sviluppo e progresso da un punto di vista sociale, culturale ed economico;

- Le Parti hanno elaborato un progetto denominato “CittàCulture” - una pratica di cambiamento attraverso la cultura per avviare un processo di trasformazione, attraverso l'incontro tra cultura, ricerca e arte, mediante programmi di scambio e interazione tra i due poli e delle esperienze a questi collegate.
- le Parti, nel rispetto della rispettiva autonomia istituzionale, intendono instaurare una collaborazione al fine di realizzare azioni comuni volte ad ottenere ricadute significative in termini di valorizzazione dei rispettivi patrimoni socio-culturali ed artistici, nonché di sviluppo e trasformazione dei contesti urbani in cui le medesime operano;
- le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti e delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università di Verona, il Comune di Ancona e l'Associazione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per la predisposizione e realizzazione di progetti e iniziative comuni che abbiano come obiettivo la creazione di un collegamento tra le città di Verona e di Ancona, e, in particolare, l'incontro tra le diverse forme di cultura e conoscenza che esprimono tali centri, al fine di realizzare una pratica di cambiamento e di sviluppo dei rispettivi contesti urbani attraverso la cultura e l'arte.
2. L'accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività, ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Art. 3 - Durata

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
 - a) promuovere e realizzare lo scambio tra docenti e studenti dell'Università e giovani artisti individuati dal Comune e dall'Associazione, finalizzati all'incontro tra il mondo della ricerca, della cultura e dell'arte;



- b) promuovere programmi di formazione, stage e tirocini negli ambiti del presente accordo;
 - c) sviluppare progetti di ricerca e studio;
 - d) organizzare seminari, workshop, convegni e altre iniziative di incontro, coinvolgendo anche pubblici non accademici;
 - e) promuovere ulteriori collaborazioni per sostenere esperienze di integrazione, accoglienza, con il coinvolgimento di studentesse e studenti dell'Università;
 - f) condividere informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto del presente accordo.
2. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

Art. 5 – Convenzioni attuative

1. Per ogni attività o iniziativa verranno definiti previamente tramite specifiche convenzioni attuative, stipulate tra gli Enti e l'Università o i singoli Dipartimenti interessati, i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuna, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
2. Ciascuna convenzione attuativa dovrà definire in particolare:
 - a) la disponibilità delle risorse umane e strumentali;
 - b) le risorse economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle attività e le modalità di copertura;
 - c) le varie forme consentite dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti interni di ciascuna Parte per attivare tipologie di collaborazione quali, a titolo di esempio: assegni di ricerca, borse, contratti a progetto, collaborazioni con start up e spin off, stage, tirocini;
 - d) gli aspetti amministrativi e gestionali allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente;
 - e) al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, di ciascuna Parte, coinvolto nel progetto, identificare il responsabile scientifico dell'iniziativa, che dovrà farsi carico della valutazione dei rischi e dell'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, compresa la formazione degli stessi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Oneri

1. L'esecuzione delle attività o iniziative intraprese in attuazione del presente accordo sarà effettuata secondo un apposito piano finanziario allegato alle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi del precedente art. 5.
2. Per ogni attività o iniziativa intrapresa in attuazione del presente accordo, i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.
3. Le spese sostenute dovranno sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.



Art. 7 – Referenti delle Parti

1. Per la realizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università, il Comune di Ancona e l'Associazione designano, quali propri referenti:
 - Prof. Riccardo Panattoni, per l'Università degli Studi di Verona;
 - Dott. Paolo Marasca, per il Comune di Ancona e l'Associazione.

Art. 8 – Diritto di recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 2 mesi.
2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione del presente Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 9 – Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e dei materiali prodotti è di tutte le Parti che ne potranno liberamente disporre per le rispettive finalità istituzionali facendo esplicito riferimento al presente accordo.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento degli eventuali programmi di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.
3. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

Art. 10 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 11 – Personale, responsabilità, assicurazioni

- 1 L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro.
- 2 Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.

Articolo 12 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro



1. La persona indicata di volta in volta in ciascun accordo attuativo, sia esso personale dell'Università, del Comune o dell'Associazione, si farà carico degli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute dei soggetti coinvolti nell'ambito delle specifiche iniziative ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente accordo nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, ciascuna nell'ambito delle attività di propria competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti e nelle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell'art. 5.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

Art. 14 – Modifiche

1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione.

Art. 15 – Sottoscrizione e oneri fiscali

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico delle Parti.

Art. 16 – Controversie

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse e che, quindi, allo stesso, non si applicano gli artt. 1341 e 1342 c.c

Luogo, _____ Data _____



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Pier Francesco Nocini

Comune di Ancona
Il Sindaco
Valeria Mancinelli

Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
Il Presidente
Paolo Marasca
